

# ESSERE IMPRENDITORE IN AUSTRIA – ASPETTI FISCALI DOMANDE FREQUENTI

società di commercialisti e di revisione contabile

**CONTAX**

per AUSTRIAN BUSINESS AGENCY



Stampato:  
Aggiornamento 03/2020

Editore:  
Austrian Business Agency,  
Opernring 3, A-1010 Vienna

Direttore responsabile:  
René Siegl

Redazione:  
Franco Macoratti  
dottore commercialista e revisore contabile

Katja Haberl  
dottoressa commercialista

Disegno:  
Karin Rosner-Joppich – CREAKTIV.BIZ e.U.

# CONTENUTO

1 INTRODUZIONE	7
2 PROSPETTIVE ATTUALI	8
3 COME OPERARE IN AUSTRIA PER LE IMPRESE ITALIANE?	8
4 ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE DIPENDENTE	8
4.1 Quando è possibile assumere personale in Austria? . . . . .	8
4.2 È possibile provvedere al contratto di somministrazione di personale in Austria? . . . . .	8
5 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA	9
5.1 Quando aprire un ufficio di rappresentanza? . . . . .	9
5.2 Può l'ufficio di rappresentanza assumere del personale in Austria? . . . . .	9
5.3 Può l'ufficio di rappresentanza chiedere il rimborso IVA sulle spese sostenute? . . . . .	9
5.4 Può l'ufficio di rappresentanza diventare una stabile organizzazione con ulteriori obblighi fiscali in Austria? . . . . .	9
6 IL CONTRATTO D'OPERA	9
6.1 Opero in Austria senza avere una propria struttura fissa in Austria: a cosa devo stare attento? . . . . .	9
7 STABILE ORGANIZZAZIONE	10
7.1 Quando creare una stabile organizzazione? . . . . .	10
7.2 Stabile organizzazione: quale aliquota IRES? . . . . .	10
7.3 Stabile organizzazione: è fiscalmente conveniente? . . . . .	10
7.4 Stabile organizzazione: quando si ha definitività dell'imposta? . . . . .	10
7.5 Stabile organizzazione: che obblighi fiscali e contabili ho? . . . . .	10
7.6 Stabile organizzazione: come determino il risultato della stabile organizzazione? . . . . .	10
7.7 Stabile organizzazione: ho degli obblighi presso il registro delle imprese locale? . . . . .	11
7.8 Stabile organizzazione: un cantiere edile mi costituisce stabile organizzazione? . . . . .	11
7.9 C'è un rischio di sussistenza di una stabile organizzazione se un dipendente impiegato con la società italiana svolge delle sue attività dall'Austria? . . . . .	11
8 SOCIETÀ DI CAPITALI	12
8.1 Quando costituire una società di capitali? . . . . .	12
8.2 Società di capitali e residenza fiscale: quando la società è fiscalmente residente in Austria? . . . . .	12
8.3 Società di capitali: quale aliquota IRES? . . . . .	12
8.4 Società di capitali: ci sono altre imposte oltre l'IRES? . . . . .	12
8.5 Società di capitali: a cosa bisogna stare attenti? . . . . .	12
8.6 Spese sostenute prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese: sono deducibili e posso recuperare l'IVA sugli acquisti? . . . . .	13
8.7 Quante imposte dirette gravano sulle società di capitali? . . . . .	13
8.8 Dall'utile civilistico all'utile fiscale: ci sono brutte sorprese? . . . . .	13
8.9 Ci sono forme di parametrizzazione dei redditi o imposte minime o ISA? . . . . .	13
8.10 Riduzione del capitale sociale per perdite: cosa devo fare? . . . . .	14
9 AGEVOLAZIONI	14
9.1 Agevolazioni per le spese di ricerca e sviluppo: quali e come funziona? . . . . .	14
9.2 Bonus per i neoassunti: a quanto ammontano e come funziona? . . . . .	14
9.3 Agevolazioni per gli apprendisti: a quanto ammontano? . . . . .	14
9.4 Agevolazioni per gli investimenti per le piccole e medie imprese: di cosa si tratta? . . . . .	14
10 EXIT TAX	15
10.1 Exit tax: che cos'è? . . . . .	15
10.2 Come evitare un'eventuale imposta? . . . . .	15
10.3 Quando si può applicare il differimento del pagamento immediato delle imposte per persone fisiche? . . . . .	15
11 TASSAZIONE DI GRUPPO	15
11.1 Tassazione di gruppo: che cosa è? . . . . .	15
12 TRANSFER PRICE	16
12.1 Che cosa si intende per il transfer price? . . . . .	16
12.2 Quali sono le normative vigenti in Austria? . . . . .	16
12.3 Ci sono obblighi documentali? . . . . .	16
12.4 Che cosa succede se il prezzo di trasferimento non è conforme? . . . . .	16

<b>13 PERSONALE</b>	<b>17</b>
13.1 Costo del personale: quanto è il costo per l'azienda?	17
13.2 Quale tassazione per tredicesima e quattordicesima?	17
13.3 Assunzione di un dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?	17
13.4 Posso assumere liberamente dipendenti non austriaci?	18
13.5 Permesso di lavoro rilasciato in altro paese UE vale anche in Austria?	18
13.6 Trasferita dipendenti dall'Italia: che possibilità ho e a cosa devo prestare attenzione?	18
13.7 Ci sono delle agevolazioni per la trasferta del personale all'estero?	19
13.8 Come procedo se ho un dipendente impiegato con la società italiana che lavora dall'Austria?	19
13.9 Fringe benefits per dipendenti: quali sono i principali?	19
13.10 Licenziamento del dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?	19
13.11 Liquidazione dei dipendenti: come funziona?	20
13.12 Compensi amministratori: come funziona fiscalmente?	20
<b>14 TRASFERTA O TRASFERTA CON SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>20</b>
14.1 Che cos'è la trasferta del personale?	20
14.2 Che cos'è la trasferta con somministrazione del personale?	20
14.3 Quali sono le caratteristiche della trasferta?	21
14.4 Quali sono le caratteristiche della trasferta con somministrazione del personale?	21
14.5 È necessario un permesso di lavoro?	21
14.6 Sono possibili controlli da parte delle autorità locali?	21
14.7 Qual è il trattamento fiscale in caso di trasferta?	21
14.8 Qual è il trattamento fiscale in caso di messa a disposizione del personale?	21
<b>15 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE – DIVIDENDI</b>	<b>22</b>
15.1 Distribuzione di dividendi ai soci: meglio socio persona giuridica o persona fisica?	22
15.2 Esenzione da ritenute per i dividendi distribuiti da società di capitali austriaca a società di capitali italiana: quali requisiti devono sussistere?	23
15.3 Esenzione per i dividendi percepiti da società di capitali austriaca provenienti da società di capitali estere: quali requisiti devono sussistere?	23
<b>16 ACQUISTO D'IMMOBILI</b>	<b>23</b>
16.1 Acquisto d'immobili: che imposte ci sono da pagare?	23
16.2 Acquisto d'immobili: ci sono imposte dirette?	23
16.3 Acquisto d'immobili: ci sono imposte patrimoniali tipo IMU sugli immobili?	24
16.4 Acquisto d'immobili: cessione di immobili ci sono imposte da corrispondere?	24
<b>17 IMPOSTE DIRETTE / IVA</b>	<b>24</b>
17.1 Ottenimento partita IVA: a cosa stare attenti?	24
17.2 Quando devo presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA e quando devo versare l'imposta?	24
17.3 IVA e imposte dirette: acconti e liquidazioni periodiche	24
<b>18 BILANCIO</b>	<b>25</b>
18.1 Quando bisogna redigere il bilancio ed entro quando devo depositarlo?	25
18.2 Quando ho bisogno di un collegio sindacale?	25
18.3 Quando devo sottoporre a revisione e certificazione un bilancio?	25
18.4 Ci sono delle semplificazioni per la redazione del bilancio?	25
18.5 IAS/IFRS e principi contabili nazionali: quando è necessario un bilancio IAS/IFRS?	25
<b>19 DIVERSI</b>	<b>26</b>
19.1 Ammortamenti: quali aliquote?	26
19.2 Leasing: operativo o finanziario?	26
19.3 Auto aziendale: quanto posso dedurmi?	26
19.4 Fiscalità internazionale: cosa succede se mancano convenzioni contro le doppie imposizioni?	26
19.5 Con quali paesi sono state stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni?	26
19.6 Direttiva ATAD: come è stata recepita nella legislazione fiscale austriaca	27
19.7 Direttiva 2018/822 sull'obbligo di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale: come è stata recepita la direttiva?	27
19.8 Aliquote fiscali persone fisiche	27
19.9 La "dichiarazione precompilata"	27
19.10 Ditta individuale: cosa fare?	28
19.11 Ditta individuale: agevolazioni fiscali	28
19.12 Ditta individuale: contributi sociali	28
19.13 Ditta individuale: contributi sociali: ci sono agevolazioni previdenziali per nuovi imprenditori?	28
19.14 Ditta individuale: fondo indennità di fine attività	28
<b>20 CONCLUSIONI</b>	<b>29</b>



# 1 INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce da un lato dalla consapevolezza che l'internazionalizzazione è per il sistema imprenditoriale italiano certamente la sfida più importante sia oggi che nell'immediato futuro e dall'altro dalla volontà di mettere a disposizione la nostra conoscenza professionale maturata in anni di supporto alle imprese straniere che si sono internazionalizzate e insediate in Austria.

L'esperienza maturata e i quesiti raccolti nel corso degli anni trovano sintesi in questo elaborato dando risposta alle domande più frequenti che ci sono state poste da parte di imprenditori e di operatori professionali italiani, con maggiore attenzione agli aspetti fiscali e societari, con cui un soggetto economico deve confrontarsi nel momento in cui decide di insediarsi in Austria.

L'aggiornamento 2020 tiene conto delle recenti modifiche fiscali ed è ampliato nel ricomprendere ambiti che sono attuali per gli imprenditori che lavorano all'estero anche senza disporre di una base fissa sul territorio, come può essere in presenza di un appalto o di un contratto d'opera.

Contax Wirtschaftstreuhand GmbH è una società di dottori commercialisti e revisori contabili e consulenti del lavoro a responsabilità limitata, specializzata nell'assistenza di soggetti ed imprenditori italiani operanti nel mercato austriaco.

La specializzazione nell'assistenza di clientela italiana nasce dall'esigenza di offrire ad un partner commerciale di primaria importanza per il mercato austriaco, quale è l'Italia, prestazioni ad elevato livello professionale nell'ambito della consulenza fiscale, del lavoro, aziendale e di revisione, eliminando ogni barriera linguistica, comunicativa e culturale. Barriera che molte volte impedisce la realizzazione di idee imprenditoriali potenzialmente vincenti.

Un team di oltre 50 persone sotto la guida del socio Franco Macoratti (macoratti@contax.at), dottore commercialista e revisore contabile, e del socio fondatore dello studio Othmar Eberhart (eberhart@contax.at), commercialista e revisore contabile, sono a disposizione per dare risposta e soluzione alle problematiche che possono sorgere per l'operatore economico che si muove nel mercato austriaco. Data la professionalità profusa nell'attività svolta, lo studio gode di notevole riconoscimento oltre che da ordini professionali ed imprese italiane, da enti ed istituzioni governative austriache ed italiane. La crescente internazionalizzazione dell'impresa ha spinto lo studio a creare una rete professionale a livello internazionale che ci permette, grazie ai nostri corrispondenti, di coprire con la nostra consulenza un'area geografica che va al di fuori del territorio austriaco.

Qui di seguito elenchiamo in dettaglio i servizi svolti:

## Consulenza fiscale

- pianificazione ai fini della ottimizzazione fiscale concernenti decisioni imprenditoriali
- consulenza su fiscalità internazionale
- transfer price
- ottimizzazione del carico fiscale
- gestione del calendario fiscale quotidiano
- dichiarazioni fiscali
- rappresentanza dei nostri clienti nel contenzioso tributario
- il supporto nel corso di verifiche fiscali

## Contabilità e bilancio

- gestione corrente della contabilità
- analisi economica dei dati contabili
- analisi per centri di costi
- chiusura annuale del bilancio e predisposizione di rendiconti infrannuali
- deposito telematico dei bilanci
- organizzazione della contabilità
- estrazione dei dati contabili per importazione in altri sistemi di gestione contabile

## Gestione degli stipendi e consulenza del lavoro

- gestione expatriates e trasferta del personale
- gestione mensile degli stipendi
- consulenza in materia previdenziale e di diritto di lavoro
- consulenza per l'organizzazione ottimale della situazione individuale assicurativo previdenziale

## Consulenza aziendale

- consulenza sui finanziamenti
- predisposizione di budget
- pianificazione degli investimenti
- valutazione di aziende
- consulenza e revisioni straordinarie nel corso di acquisti o di cessione di aziende
- consulenza per operazioni aziendali straordinarie

## Revisione

- revisioni obbligatorie e volontarie
- certificazione dei bilanci
- revisioni straordinarie e di gestione

## Perizie

- predisposizione di perizie per privati e per il tribunale su problematiche di tipo fiscale ed aziendale

## 2 PROSPETTIVE ATTUALI

Prima di affrontare in dettaglio le modalità operative con cui l'imprenditore si muove sul territorio austriaco vi aggiorniamo con una breve panoramica del programma del nuovo governo appena insediatosi a partire dal 2020. In particolare il nuovo governo austriaco sta pianificando alcuni sgravi fiscali, questi prevedono tra l'altro:

- la riduzione dell'imposta sul reddito sulle società IRES dal 25 % al 21 %;
- la riduzione del capitale minimo per società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – "GmbH") da 35.000 a 10.000;
- l'abrogazione dell'imposta minima sulle società;
- la riduzione della prima, seconda e terza dell'aliquota dell'imposta sul reddito di persone fisiche dal 25% al 20%, dal 35% al 30% e dal 42% al 40%;
- l'aumento della quota parte esente del reddito da € 30.000 a € 100.000 per l'abbattimento forfetario del reddito che è del 13%. Per i redditi che eccedono tale soglia l'abbattimento è sempre legato agli investimenti effettuati.

## 3 COME OPERARE IN AUSTRIA PER LE IMPRESE ITALIANE?

Le modalità maggiormente utilizzate sono:

- Assunzione diretta di personale
- Ufficio di rappresentanza
- Stabile organizzazione
- Trasferita del personale
- Società di capitali

## 4 ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE DIPENDENTE

### 4.1 Quando è possibile assumere personale in Austria?

L'impresa italiana che abbia necessità di assumere in Austria un dipendente può tranquillamente farlo. Se l'attività è svolta direttamente sul territorio austriaco, i redditi da lavoro dipendente saranno tassabili in Austria. L'impresa italiana può agire da sostituto d'imposta pagando le imposte sugli stipendi e i contributi in Austria. In questo caso sarà prevista la sua iscrizione presso l'amministrazione finanziaria austriaca e l'ente previdenziale locale per l'impresa italiana. Il personale potrà essere inserito in un ufficio di rappresentanza o essere a servizio di una stabile organizzazione in Austria dell'impresa italiana.

### 4.2 È possibile provvedere al contratto di somministrazione di personale in Austria?

Normalmente per somministrazione di personale si intende un contratto che comporta il "noleggio" di personale assunto e retribuito da un datore di lavoro, nel nostro caso italiano, diverso rispetto a chi utilizza la sua attività lavorativa inserendola nell'organizzazione aziendale in Austria. Questa modalità di contratto è possibile, le remunerazioni sono però soggette a tassazione in Austria e salvo eccezioni anche alla contribuzione locale. Per il personale proveniente dall'Italia bisogna rispettare anche la normativa sull'antidumping salariale (LSDG) che prevede precise comunicazioni da effettuare alla "Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung".

## 5 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

### 5.1 Quando aprire un ufficio di rappresentanza?

L'ufficio di rappresentanza ha una limitata funzionalità, esso può essere aperto se per es. l'attività si limita all'informazione e divulgazione dei prodotti di una determinata azienda e ne resta esclusa la vendita. L'ufficio di rappresentanza non costituisce per sé un'entità rilevante ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, può essere invece ai fini delle imposte indirette, in particolare ai fini dell'IVA e ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente.

### 5.2 Può l'ufficio di rappresentanza assumere del personale in Austria?

L'impresa italiana può assumere personale direttamente in Austria. L'ufficio di rappresentanza non costituisce un'unità autonoma rispetto all'impresa di cui è parte. I redditi percepiti dai dipendenti vengono tassati in Austria e la normativa sul lavoro applicabile non può essere peggiorativa rispetto alla legislazione austriaca e al contratto collettivo di lavoro austriaco.

### 5.3 Può l'ufficio di rappresentanza chiedere il rimborso IVA sulle spese sostenute?

Sì, sempre che non abbia svolto un'attività di vendita, l'ufficio finanziario competente è quello locale dove l'ufficio di rappresentanza è individuato.

### 5.4 Può l'ufficio di rappresentanza diventare una stabile organizzazione con ulteriori obblighi fiscali in Austria?

Se l'attività dell'ufficio di rappresentanza eccede la limitata funzionalità e si estende ad una attività di vendita che impegna direttamente l'azienda di cui sono emanazione, si crea in Austria una stabile organizzazione materiale dell'impresa straniera. Quindi i soli redditi riconducibili all'attività di vendita qui effettuata saranno tassabili in Austria.

## 6 IL CONTRATTO D'OPERA

### 6.1 Opero in Austria senza avere una propria struttura fissa in Austria: a cosa devo stare attento?

Non sempre l'impresa italiana deve operare mediante una propria struttura fissa in Austria, molte volte ci può essere un appalto di costruzione, di montaggio, di lavori di manutenzione o delle attività in subappalto con committenti persone private o imprese. In tutti questi casi bisogna essere certi che la propria attività è una attività non regolamentata e necessita di particolari autorizzazioni ministeriali, non si debba applicare l'IVA austriaca sulle prestazioni fatturate e non ultimo se per il personale mandato in trasferta non si siano fatte tutte le comunicazioni nel rispetto della normativa sull'antidumping salariale dei lavoratori.

## 7 STABILE ORGANIZZAZIONE

### 7.1 Quando creare una stabile organizzazione?

La stabile organizzazione costituisce un'unità operativa distaccata, ma allo stesso tempo appartenente all'impresa avente sede nello stato di origine. La stabile organizzazione ha una propria struttura dotata di propri mezzi e di personale, nonché di poteri di rappresentanza per la società cui fa riferimento e svolgente attività d'impresa sul territorio nazionale. I soli utili prodotti nel territorio nazionale sono da assoggettare ad imposte in Austria. Rispetto a una società di capitali non è soggetta ad IRES minima (8.9 Ci sono forme di parametrizzazione dei redditi o imposte minime o ISA?).

### 7.2 Stabile organizzazione: quale aliquota IRES?

Se si ha una stabile organizzazione di una società di capitali, i redditi vengono tassati con l'IRES. Questa ha un'aliquota del 25%.

### 7.3 Stabile organizzazione: è fiscalmente conveniente?

Fiscalmente è giustificabile una stabile organizzazione se nella fase iniziale dell'attività ho delle perdite e queste sono compensabili con i risultati positivi della casa madre a cui la stabile organizzazione appartiene. Se la stabile organizzazione produce utili questi si sommano agli utili della casa madre e per le imposte pagate in Austria si avrà il credito d'imposta su quanto dovuto in Italia. Doppie imposizioni non ci saranno, in quanto le imposte pagate in Austria andranno a diminuzione del debito d'imposta in Italia. È possibile altresì che si perdano in parte le agevolazioni fiscali presenti nella legislazione tributaria austriaca. Si richiama infine l'attenzione sul nuovo regime opzionale introdotto in Italia, in base al quale posso applicare il regime di esenzione in Italia per i redditi riconducibili ad una stabile organizzazione estera. In questa maniera posso mantenere i vantaggi legati alla estesa deducibilità dei costi e alle agevolazioni fiscali locali con una tassazione al 25%. Resta fermo che valgono i principi sui prezzi di trasferimento per la determinazione dell'utile da attribuire alla stabile organizzazione. In questo contesto, la preparazione di un'analisi funzionale e fattuale è di particolare importanza.

### 7.4 Stabile organizzazione: quando si ha definitività dell'imposta?

La definitività dell'imposta è un concetto che coincide con l'irripetibilità dell'imposta e si riferisce ad imposte risultanti dalla dichiarazione presentata. Normalmente il fisco italiano per il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte versate all'estero richiede tale definitività. La definitività dell'imposta la ottengo decorso il termine di un mese dalla notifica dell'atto di liquidazione delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria austriaca. Tenuto conto che in Austria non vi è autoliquidazione delle imposte dirette, bensì l'imposta viene liquidata una volta presentata la dichiarazione da parte dell'amministrazione finanziaria, risulta opportuno anticipare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, affinché si ottenga la liquidazione delle imposte e possa diventare definitiva per decorso del termine del mese.

### 7.5 Stabile organizzazione: che obblighi fiscali e contabili ho?

La stabile organizzazione è trattata come un soggetto limitato d'imposta. Questo significa che sarà tassata per i soli redditi prodotti in Austria, quindi dovrà tenere una propria contabilità, redigere un proprio conto economico e una dichiarazione dei redditi ed IVA. Presso il registro delle imprese dove è iscritta la stabile organizzazione e deve presentare il bilancio della società della casa madre, con opportuna traduzione.

### 7.6 Stabile organizzazione: come determino il risultato della stabile organizzazione?

La determinazione del reddito imputabile alla stabile organizzazione deve, nel rispetto della convenzione contro le doppie imposizioni modello OCSE, avvenire in base ad un'analisi funzionale e fattuale. In questo contesto bisogna per ogni ramo d'azienda (casa madre

e stabile organizzazione) individuare e analizzare le funzioni e rischi assunti così come i beni strumentali utilizzati attribuendoli al singolo ramo d'azienda.

Dopo aver individuato il risultato attribuibile al ramo d'azienda bisogna valutare se questa attribuzione risponda ai principi di libera concorrenza (Arm's length). A tal proposito viene applicato uno dei seguenti tipi di prezzi di trasferimento:

- confronto di prezzo ("comparable uncontrolled price method");
- prezzo di rivendita ("resale price method");
- costo maggiorato ("cost plus method").
- metodo transazionale di ripartizione degli utili ("transactional profit split method");
- margine netto della transazione ("transactional net margin method", TNMM).

In ogni caso in Austria sussiste la possibilità di richiedere un interpello (advanced ruling) ai sensi del § 118 del codice di procedura tributaria (BAO) in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione ovvero per l'applicazione del corretto metodo in tema di prezzi di trasferimento. L'amministrazione finanziaria competente dovrà a seguito di apposita richiesta scritta emettere un atto di chiarimento (Auskunftsbescheid) sulle conseguenze fiscali risultante dalla fattispecie posta in essere prima che questa si sia verificata. Tale tipologia di ruling ha un costo dipendente dal volume di affari generato e la spesa ammonta tra 1.500 e 20.000 Euro.

## 7.7 Stabile organizzazione: ho degli obblighi presso il registro delle imprese locale?

Se la stabile organizzazione è una sede secondaria con iscrizione presso il registro delle imprese austriaco, allora il bilancio della società a cui appartiene ovvero casa madre deve essere depositato in Austria tradotto in tedesco.

## 7.8 Stabile organizzazione: un cantiere edile mi costituisce stabile organizzazione?

Un cantiere edile costituisce stabile organizzazione se si prolunga per un periodo superiore a 12 mesi. Sussistono più cantieri ai fini del calcolo dei dodici mesi, bisogna valutare se sono connessi economicamente e geograficamente. La conseguenza della qualificazione come stabile organizzazione sta nel dover pagare imposte in Austria per i redditi riconducibili alla stabile organizzazione stessa. In ogni caso in presenza di un cantiere ed invio di personale italiano in Austria sussistono tutta una serie di adempimenti nei confronti delle autorità locali.

## 7.9 C'è un rischio di sussistenza di una stabile organizzazione se un dipendente impiegato con la società italiana svolge delle sue attività dall'Austria?

Se la società mette a disposizione del dipendente un ufficio, allora esiste il rischio di sussistenza di una stabile organizzazione in Austria cosiddetta materiale, ovvero consistente in un complesso funzionale di persone, locali e mezzi per l'esercizio dell'attività.

Se il dipendente svolge le sue attività da casa, secondo i recenti orientamenti dell'amministrazione finanziaria c'è il rischio di sussistenza di una stabile organizzazione "home-office" di natura materiale. In particolare l'amministrazione fiscale austriaca ha recentemente pubblicato un interpello in materia di fiscalità internazionale (EAS) in cui prende una posizione piuttosto restrittiva in questo riguardo.

A seconda delle attività svolte dal dipendente, soprattutto in presenza di un'attività di vendita o commerciale, pur in assenza di una stabile organizzazione materiale c'è il rischio di sussistenza di una stabile organizzazione cosiddetta personale in Austria, pur in assenza di locali e mezzi per l'esercizio delle attività.

## 8 SOCIETÀ DI CAPITALI

### 8.1 Quando costituire una società di capitali?

La costituzione di una società è certamente conveniente se si prevede sin da subito di produrre degli utili, in quanto può beneficiare dell'aliquota IRES al 25% senza alcuna limitazione e altresì di tutte le agevolazioni fiscali presenti nella legislazione tributaria austriaca.

### 8.2 Società di capitali e residenza fiscale: quando la società è fiscalmente residente in Austria?

Secondo il diritto nazionale, una società è residente in Austria se ha la sua sede legale o la sede della sua direzione effettiva in Austria. In base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Austria e l'Italia, nel caso la sede legale e la sede della direzione effettiva non siano conformi e si trovano in due paesi diversi, allora la residenza si determina in base alla sede della direzione effettiva.

### 8.3 Società di capitali: quale aliquota IRES?

Se si ha una società di capitali, i redditi vengono tassati con l'IRES. Questa ha un'aliquota del 25%.

### 8.4 Società di capitali: ci sono altre imposte oltre l'IRES?

No. Altre imposte tipo IRAP non esistono.

Imposte	Austria	Italia
IRES	25%	24%
IRAP/Simili	-	3,9%

Sostanziale identità tra utile civilistico e utile fiscale in Austria.

### 8.5 Società di capitali: a cosa bisogna stare attenti?

I soggetti residenti in Italia, che intendono iniziare l'attività in Austria, tramite una società di capitali, devono effettivamente operare un'attività economica, supportando l'insediamento in Austria con ragioni economico-aziendali.

In particolare serve fare attenzione alla c.d. esterovestizione secondo la quale, nonostante la sede legale sia in Austria, si considera comunque esistente in Italia la sede dell'amministrazione (quindi un soggetto residente fiscalmente in Italia) se la società in Austria:

- è controllata da soggetti residenti in Italia;
- o è amministrata da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da amministratori residenti in Italia.

Si precisa che la normativa sull'esterovestizione mira a colpire quelle delocalizzazioni dei redditi attraverso strutture artificiali, documentata l'effettiva operatività e direzione della società in Austria, la presunzione sull'esterovestizione non può essere applicata. Indipendentemente dalla residenza degli amministratori le decisioni aziendali devono avvenire dall'Austria.

Ulteriore aspetto di cui tenere conto è la documentazione in materia di prezzi di trasferimento, in quanto pur in assenza di esterovestizione, l'attenzione si sposta sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di transfer price in maniera che non ci sia un non corretto spostamento di utili da uno stato in altro stato.

## 8.6 Spese sostenute prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese: sono deducibili e posso recuperare l'IVA sugli acquisti?

Le spese sostenute prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese sono deducibili se inerenti all'attività, altresì l'IVA è sostanzialmente detraibile.

## 8.7 Quante imposte dirette gravano sulle società di capitali?

L'unica imposta esistente in Austria sui redditi delle società di capitali è l'IRES nella misura del 25%. Non esistono ulteriori imposte quali p.e. l'IRAP.

## 8.8 Dall'utile civilistico all'utile fiscale: ci sono brutte sorprese?

No. L'utile fiscale deriva dall'utile civilistico cui sono state apportate variazioni in aumento e diminuzione. Le variazioni in aumento sono costituite dalla presenza di costi del tutto o parzialmente indeducibili.

Questi si possono riassumere sostanzialmente in:

- svalutazione di partecipazioni in società estere: trova applicazione la direttiva madre e figlia per le quali c'è indeducibilità totale, salvo opzione;
- svalutazione di partecipazioni in società nazionali: non si può parlare di indeducibilità del costo, quanto piuttosto di ripartizione del costo su più esercizi, ossia sette per l'esattezza (se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie);
- costo di acquisto di automezzi: l'indeducibilità è parziale ed è solo per la parte che eccede il valore di acquisto di € 40.000;
- gli accantonamenti: oltre i 12 mesi sono deducibili se attualizzati ad un tasso del 3,5%;
- spese di rappresentanza;
- l'utilizzo delle perdite: può avvenire nella misura massima del 75% dell'utile prodotto, il resto viene riportato a nuovo senza limiti temporali;
- sanzioni e multe;
- spese per scopi di utilità sociale, di beneficenza o ecclesiastici;
- la metà dei compensi corrisposti ai membri del comitato di sorveglianza o ad altre persone incaricate di controllare la gestione aziendale;
- stipendi per la parte eccedente l'ammontare di € 500.000 a persona e per esercizio;
- interessi passivi corrisposti in relazione ad un finanziamento per l'acquisto di quote di capitale, se la società acquirente appartiene ad uno stesso gruppo;
- interessi passivi e canoni (royalties), se corrisposti ad una persona giuridica di diritto privato, se la società ricevente appartiene ad un gruppo e se grazie ad un'esenzione dell'azienda ricevente, tali interessi sono assoggettati ad un'aliquota d'imposta effettiva inferiore al 10%.

Le variazioni in diminuzione sono costituite dalla presenza di ricavi non tassabili. Questi si possono riassumere a titolo esemplificativo in:

- dividendi provenienti da società e plusvalenze da alienazione partecipazioni di società per le quali trova applicazione la participation exemption;
- dividendi provenienti da società di capitali nazionali;
- premio fiscale su spese per attività di ricerca e sviluppo.

## 8.9 Ci sono forme di parametrizzazione dei redditi o imposte minime o ISA?

Non esistono né forme di parametrizzazione dei redditi, né ISA ovvero indici sintattici di affidabilità fiscale. Per le società di capitali è prevista un'IRES minima annuale pari ad € 500 per i primi cinque anni, € 1.000 per i successivi 5 e € 1.750 dopo dieci anni, per le società a responsabilità limitata e di € 3.500 per le società per azioni. Tale imposta deve essere versata indipendentemente dal risultato d'esercizio. Per gli anni in cui sussiste una perdita non viene persa, ma può essere utilizzata negli anni in cui si maturano utili. L'IRES viene corrisposta mediante pagamenti anticipati trimestrali e in seguito adattata a saldo alla base imponibile effettiva.

## 8.10 Riduzione del capitale sociale per perdite: cosa devo fare?

Succede che nella fase iniziale dell'attività una società di capitali, nei primi esercizi si possa azzerare il capitale sociale per effetto delle perdite ed al limite presentare un patrimonio netto negativo. Immediato obbligo di ricapitalizzazione non sussiste, ma comunque l'amministratore deve prendere posizione nella nota integrativa al bilancio di esercizio per giustificare il proseguimento dell'attività.

# 9 AGEVOLAZIONI

## 9.1 Agevolazioni per le spese di ricerca e sviluppo: quali e come funziona?

L'agevolazione ammonta ad un premio fiscale nella misura del 14% delle spese sostenute. Le spese oggetto di agevolazione sono: spese per il personale dedicato all'attività di ricerca e sviluppo, spese ed investimenti in cespiti direttamente connessi all'attività di ricerca e sviluppo, sempre che questi vengano destinati prevalentemente a tale fine; spese connesse al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, costi comuni (per es. costi amministrativi pro quota). Il limite per spese di ricerca e sviluppo acquistate da terzi è € 1.000.000. Il meccanismo agevolativo è tale per cui viene riconosciuto un premio del 14% (a partire dal 2018) delle spese sostenute, liquidato sul conto fiscale e immediatamente rimborsabile. Per l'ottenimento dell'agevolazione è necessario uno specifico progetto che abbia ottenuto la certificazione da parte dell'ente "FFG".

## 9.2 Bonus per i neoassunti: a quanto ammontano e come funziona?

L'ammontare dell'agevolazione raggiunge il 50% degli oneri a carico del datore di lavoro. Le imprese, che a partire dall'1 luglio 2017 incrementeranno il loro personale, possono ottenere un abbattimento dei costi del nuovo personale assunto per un periodo di tre anni.

Il bonus a favore del datore di lavoro, viene corrisposto a posteriori (12 mesi dopo l'assunzione) all'azienda che assume per un arco temporale massimo di tre anni e l'agevolazione non è soggetta a tassazione in capo all'impresa. L'agevolazione ha un tetto massimo commisurato al massimale per la contribuzione.

Il bonus deve essere richiesto presso la banca statale per le agevolazioni AWS (Austria Wirtschaftsservice GmbH) con il supporto dei loro manager per le agevolazioni. La richiesta per l'agevolazione deve essere effettuata non più tardi di 30 giorni dall'assunzione.

## 9.3 Agevolazioni per gli apprendisti: a quanto ammontano?

Il periodo di apprendistato ha normalmente una durata fino a quattro anni. Le agevolazioni variano in relazione al settore di appartenenza (ad esempio nel commercio per il primo anno € 2.100 pari a tre indennità di apprendistato come da contratto collettivo, per il secondo anno € 1.800 pari a due indennità di apprendistato come da contratto collettivo e successivamente € 1.150 e € 1.200 pari a una indennità per il terzo e quarto anno rispettivamente).

## 9.4 Agevolazioni per gli investimenti per le piccole e medie imprese: di cosa si tratta?

Il governo austriaco ha deliberato il sostegno di progetti di digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'obiettivo del provvedimento è di consentire alle piccole e medie imprese la possibilità di sfruttare maggiormente le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Il finanziamento sostiene la consulenza di consulenti di gestione qualificati e anche la realizzazione di progetti di digitalizzazione. L'obiettivo del progetto è la consulenza delle PMI in progetti di digitalizzazione (= costi di consulenza esterna) che vengono realizzati in una struttura operativa in Austria e che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, a partire dall'11 dicembre 2019, è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti di digitalizzazione. Il prerequisito è che la consulenza sia precedentemente stata sfruttata. Sono sostenuti progetti con un volume da € 5.000 a € 20.000 (IVA esclusa).

La dimensione dell'incentivo è la seguente:

Servizi di consulenza:

- analisi dello stato e del potenziale: contributo dell'80 % per mezza giornata (massimo di € 400 IVA esclusa)
- consulenza strategica: contributo del 50 % per una consultazione di due giorni (massimo € 1.000 per minimo 16 ore di consulenza)

Realizzazione:

- contributo fino al 30 % (massimo € 5.000)

I servizi di consulenza attenuati riguardano il periodo 28.10.2019 - 31.3.2020 mentre la realizzazione riguarda il periodo dal 11.12.2019 al 30.9.2020

## 10 EXIT TAX

### 10.1 Exit tax: che cos'è?

La cosiddetta exit tax rappresenta la tassazione delle riserve latenti in caso di trasferimento dall'Austria all'estero della sede di una società. Per riserva latente si intende la differenza tra valore contabile e valore di mercato della partecipazione internazionale emersa al momento del trasferimento della residenza fiscale.

Il realizzo e quindi la rilevanza fiscale delle riserve latenti vale anche per i singoli beni o servizi aziendali quando trasferiti all'estero. La exit tax si applica sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

### 10.2 Come evitare un'eventuale imposta?

Con apposita richiesta è possibile solo per le persone fisiche in alcuni casi differire il pagamento immediato delle imposte. Per le persone giuridiche e fisiche è possibile in alcuni casi rateizzare la tassazione su un arco temporale di cinque o due anni.

### 10.3 Quando si può applicare il differimento del pagamento immediato delle imposte per persone fisiche?

Quando il trasferimento della persona fisica avviene nell'ambito dell'Unione Europea (eccetto Norvegia, Liechtenstein e Islanda), ed il contribuente presenta apposita richiesta nella dichiarazione dei redditi.

In tal caso, la tassazione viene sospesa fino al momento dell'effettiva vendita dei beni o al momento del trasferimento che non avviene nell'ambito dell'Unione Europea (eccetto Norvegia, Liechtenstein e Islanda).

## 11 TASSAZIONE DI GRUPPO

### 11.1 Tassazione di gruppo: che cosa è?

Con la tassazione di gruppo è stata introdotta la possibilità per le imprese organizzate in gruppi di società di capitali di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite, anche oltre confine, e degli utili delle varie società. Se la capogruppo è austriaca e partecipante in altri membri esteri, ad essa potranno essere imputate solo le perdite: gli utili non vengono attribuiti, perchè non sussiste il diritto alla loro tassazione. Tali perdite vengono imputate in proporzione alla quota di partecipazione posseduta nella società estera partecipata. Ulteriore limitazione è stata introdotta nell'esercizio 2015, secondo cui le perdite della partecipata estera potranno essere attribuite solo fino al 75% della somma di tutti i redditi dei membri del gruppo residenti in Austria e della capogruppo.

## 12 TRANSFER PRICE

### 12.1 Che cosa si intende per il transfer price?

Si tratta di una disciplina che regola i prezzi di trasferimento dei beni o servizi tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, ma fiscalmente residenti in Stati diversi. Il prezzo di trasferimento dei beni o servizi deve essere comparabile con il valore di cessione come se l'azienda acquirente fosse esterna al gruppo, ossia al valore normale.

### 12.2 Quali sono le normative vigenti in Austria?

Dal 2016 l'Austria ha finalmente una propria legge in materia di Transfer Price "Verrechnungspreisdokumentationsgesetz VPDG". Lo scopo della normativa introdotta è implementare una documentazione obbligatoria in Austria, incrementando l'attività di compliance nei gruppi multinazionali. La normativa ha rilevanza non solo per le multinazionali con sede in Austria, ma si estende a tutte le consociate locali di multinazionali estere.

L'Austria da seguito alle raccomandazioni contenute nel piano d'azione 13 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE.

Rimangono vigenti nella prassi tributaria austriaca dal 28 ottobre 2010 le linee guida specifiche per il mercato austriaco (VPR 2010, Verrechnungspreisrichtlinien 2010). Altresì un riferimento di base è costituito oggi come in passato dall'art. 9 della Convenzione contro le doppie imposizioni del modello OCSE, in cui viene posta l'attenzione ai rapporti tra imprese associate.

### 12.3 Ci sono obblighi documentali?

Sì, dal 2016 sostanzialmente bisogna disporre del Master File, del Local file e del Country by Country Report alle condizioni sotto indicate.

Le società aventi sede in Austria appartenenti ad un gruppo multinazionale devono disporre del Master File e Local File se generano fatturati superiori ad Euro 50 milioni. Per le società aventi sede in Austria appartenenti ad un gruppo multinazionale che non supera i limiti indicati devono comunque disporre del Master File e Local File se richiesto in altro stato al di fuori dell'Austria. È quindi sempre necessario documentare che i prezzi di trasferimento siano in linea con il principio di libera concorrenza.

Se il fatturato del gruppo multinazionale a livello consolidato supera l'ammontare di Euro 750 milioni bisogna predisporre il Country by Country Report. La mancata presentazione del CbCR comporta una sanzione fino ad Euro 50.000. Su richiesta dell'amministrazione finanziaria austriaca può essere richiesto il modello in esame compilato a livello di gruppo per la consociata austriaca appartenente ad un gruppo multinazionale che supera un fatturato consolidato di Euro 750 milioni. Il soggetto che compila il CbCR deve essere comunicato all'amministrazione finanziaria locale annualmente entro l'ultimo giorno dell'esercizio (CbCR notification).

La documentazione deve riferirsi agli esercizi che hanno inizio dopo l'1 gennaio 2016. La normativa sul transfer price è certamente una novità a partire dal 2016, la normativa preesistente rimane in vigore e risulta così integrata nella nuova legge.

### 12.4 Che cosa succede se il prezzo di trasferimento non è conforme?

Si ha una rettifica primaria nell'utile delle due società che prendono parte alla transazione, il quale aumenta per un'impresa e diminuisce per l'altra; successivamente, si ha una rettifica secondaria, che vuole l'iscrizione di un credito nel soggetto che ha ottenuto la variazione in aumento del risultato, e di un debito nella seconda impresa.

## 13 PERSONALE

### 13.1 Costo del personale: quanto è il costo per l'azienda?

Per definire il costo aziendale, dallo stipendio lordo riconosciuto al dipendente, bisogna distinguere tra dipendente e operaio. Premesso che il dipendente in Austria ragiona sempre in termini di stipendio lordo e non di netto, lo stipendio lordo costituisce il primo elemento per calcolare il costo aziendale. In Austria lo stipendio viene corrisposto normalmente su 14 mensilità.

In caso di impiegato/operaio per determinare il costo aziendale allo stipendio lordo bisogna aggiungere:

- Contributi previdenziali e sanitari in misura pari a 28,51 % (21,23 % contributi di previdenza sociale sanitari e 7,28 % oneri accessori) fino ad un reddito mensile di € 5.370. Eccede lo stipendio € 5.370 (valore valido per il 2020), per la parte eccedente i contributi a carico del datore di lavoro si riducono al 7,28%;
- Versamento del trattamento di fine rapporto pari all'1,53%.

Esempio di calcolo per impiegato (Stipendio esempio) €		
	Mese	Anno
Stipendio mensile lordo per 14. mensilità	1.800,00	25.200,00
Oneri a carico del datore di lavoro	513,18	7.166,52
Trattamento di fine rapporto	27,54	385,56
<b>Costo aziendale</b>	<b>2.340,72</b>	<b>32.752,08</b>
Stipendio netto per impiegato ripartito su dodici mensilità		1.641,34

### 13.2 Quale tassazione per tredicesima e quattordicesima?

13a e 14a subiscono una tassazione ridotta.

Se la somma di 13ma e 14ma non supera € 620, non c'è tassazione, superato tale limite la tassazione è progressiva:

- Per i successivi € 24.380, la tassazione è del 6%;
- Per i successivi € 25.000, la tassazione è del 27%;
- Per i successivi € 33.333, la tassazione è del 35,75%.

Per avere il calcolo del costo aziendale, vedere il link: [www.contax.at/it/calcolatore/34-0.html](http://www.contax.at/it/calcolatore/34-0.html)

### 13.3 Assunzione di un dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?

In caso di assunzione di un dipendente:

- bisogna avere riguardo al corretto inquadramento nel rispetto del contratto collettivo di appartenenza, per il quale risulta opportuno avere un curriculum vitae, da cui si può ricavare il livello di formazione e gli anni di esperienza lavorativa;
- è possibile stabilire dei termini di preavviso più brevi per il licenziamento da parte del datore di lavoro;
- è possibile forfettizzare eventuali straordinari;
- è possibile stabilire il consumo degli straordinari mediante tempo libero;
- se l'azienda italiana prevede determinati periodi per le ferie e li vuole avere anche per le strutture estere, è opportuno stabilirle all'atto dell'assunzione;
- l'assunzione deve essere comunicata agli enti previdenziali entro la data di inizio di servizio del dipendente.

Il riconoscimento contrattuale dei fringe benefits (13.9 Fringe benefits per dipendenti: quali sono i principali?) costituisce un diritto.

## 13.4 Posso assumere liberamente dipendenti non austriaci?

L'assunzione di persone non austriache è ammissibile, così come di quelle provenienti da paesi extra Unione Europea. Per quelli provenienti da extra UE è necessaria la richiesta di un permesso di lavoro e l'ente preposto per il suo rilascio è l'AMS, [www.ams.at](http://www.ams.at). L'assunzione di questi presuppone il rilascio di un permesso di lavoro e vale solo per personale avente particolari qualifiche e funzioni. Sono previste limitate eccezioni.

## 13.5 Permesso di lavoro rilasciato in altro paese UE vale anche in Austria?

In linea di principio non è valido in Austria un permesso di lavoro rilasciato in un altro stato UE. Fa eccezione il caso della trasferta sia che trattasi di trasferta in senso stretto sia che di trasferta con somministrazione. In questo caso l'ufficio del lavoro austriaco (AMS) emette una conferma dell'ammissibilità della trasferta in presenza di una trasferta dalla UE notificata tramite ZKO se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il lavoratore sia legalmente occupato nell'altro Stato UE di partenza ed ivi svolge la sua attività principale;
- i minimi salariali e la normativa su lavoro e le norme di sicurezza sociale austriache siano rispettate, e
- l'impresa nazionale utilizza la manodopera in somministrazione/leasing per eseguire un'attività diretta e non effettui a sua volta una somministrazione a terzi.

## 13.6 Trasferta dipendenti dall'Italia: che possibilità ho e a cosa devo prestare attenzione?

Qualora ci si avvalga nella struttura austriaca di dipendenti distaccati dall'Italia al fine di evitare l'interruzione dei versamenti nelle casse previdenziali italiane è possibile non corrispondere i contributi in Austria presentando il modello A 1 rilasciato dall'ente previdenziale italiano agli enti previdenziali austriaci. Circa la modalità di corresponsione dello stipendio questo può:

- avvenire direttamente dall'Italia con versamento al dipendente da parte della casa madre italiana dello stipendio al lordo delle imposte da corrispondere in Austria. In questo caso il dipendente presenterà la dichiarazione dei redditi annuale e verserà le imposte all'atto della liquidazione da parte dell'ufficio;
- avvenire dall'Italia con versamento prima alla struttura austriaca e successivamente al dipendente al netto delle imposte da versare in Austria, per le quali la struttura austriaca agisce quale sostituto d'imposta;
- avvenire direttamente da parte della struttura austriaca al netto delle imposte da versare in Austria, per le quali la struttura austriaca agisce quale sostituto d'imposta.

Al fine di ottimizzare la tassazione risulterà opportuno ripartire le somme, anche di eventuali premi, da corrispondere su 14 mensilità.

A partire dal 12 giugno 2014, lo stipendio riconosciuto ad un dipendente distaccato può essere soggetto a tassazione in Austria a prescindere dalla durata della trasferta superiore a 183 giorni. Questo a condizione che il costo relativo al dipendente distaccato venga riacdebitato all'impresa nella quale il lavoratore viene impiegato e che contemporaneamente l'impresa distaccataria sia qualificabile come datore di lavoro effettivo.

Si ha datore di lavoro effettivo ogni qual volta si è in presenza di una prestazione passiva, ossia mera messa a disposizione del personale. Nel caso di trasferta vera e propria, quindi di una prestazione attiva con uno specifico determinato obiettivo da raggiungere, l'azienda distaccataria non ricopre la qualifica di datore di lavoro effettivo.

Se la tassazione avviene quindi in Austria, l'impresa distaccante dovrà ottenere una posizione fiscale in Austria e corrispondere le imposte e i contributi locali. I contributi sociali non sono localmente dovuti se l'ente di previdenza italiano emette il Modello A1 che attesta il versamento degli stessi in Italia.

### 13.7 Ci sono delle agevolazioni per la trasferta del personale all'estero?

Sì. A partire dal 2016, in Austria il datore di lavoro può dedurre un importo forfettario pari al 20% (con un massimo annuale pari a € 10.000) dallo stipendio lordo dell'espatriato, al netto di 13a e 14a, a titolo di "Werbungskosten", ossia spese deducibili pertinenti ai redditi realizzati.

Tale deduzione verrà effettuata già in busta paga, a condizione che il dipendente distaccato non abbia avuto negli ultimi 10 anni residenza in Austria e che sia appunto distaccato in territorio austriaco per un massimo di 5 anni, nonché che i redditi realizzati dall'espatriato siano tassati in Austria.

### 13.8 Come procedo se ho un dipendente impiegato con la società italiana che lavora dall'Austria ?

Se il dipendente è residente fiscalmente in Austria, a partire dal 2020 l'imposta dovuta per i giorni di lavoro in Austria deve essere trattenuta mediante sostituto d'imposta. Quindi l'impresa straniera farà una apposita busta paga in Austria.

### 13.9 Fringe benefits per dipendenti: quali sono i principali?

I fringe benefits maggiormente applicati sono:

- Automobili: a partire dall'1 gennaio 2016 il calcolo del fringe benefit è basato su più fattori ovvero le emissioni di CO2 dell'automezzo e valore di acquisto dell'automezzo. Il valore massimo di acquisto dell'automezzo ai fini del calcolo del fringe benefit è limitato ad € 48.000. Per quanto concerne le emissioni di CO2, si distingue tra:
  - Emissioni inferiori a 141g (valore per il 2020) per chilometro: il fringe benefit è pari all'1,5% del valore di acquisto dell'automezzo, con un ammontare massimo di € 720 al mese.
  - Emissioni superiori a 141g per chilometro: il fringe benefit è pari al 2% del valore di acquisto dell'automezzo, con un ammontare massimo di € 960 al mese. Se l'uso privato della vettura è limitato, ovvero ad un massimo di 6.000 Km all'anno, il fringe benefit si riduce alla metà ovvero 0,75 % o 1 %, ma la percorrenza deve essere documentata.
 Lo stesso vale anche per biciclette elettriche a partire dal 2020.
- Appartamento aziendale: costituisce fringe benefit per il dipendente. In caso di affitto da parte dell'azienda dell'appartamento dato in uso al dipendente costituisce reddito per un ammontare pari al 75% dell'affitto corrisposto.
- Voli di rientro: per ragioni private costituiscono fringe benefit.
- Sconti concessi a dipendenti: non sono imponibili fintanto che lo sconto non supera il 20% del prezzo comunemente applicato al cliente. Se supera il 20% ho una franchigia annuale pari a un valore di Euro 1.000. Si eccedono tali limiti lo sconto costituisce un fringe benefit imponibile sia ai fini dei contributi previdenziali che ai fini delle imposte dirette. Inoltre aumenta la base per i costi aggiuntivi (7,9%) per il datore di lavoro.

Sui fringe benefits sono da corrispondere per l'azienda i contributi a carico del datore di lavoro (13.1 Costo del personale: quanto è il costo per l'azienda?).

Telefonino e computer normalmente non costituiscono fringe benefit.

### 13.10 Licenziamento del dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?

Di norma non sono tenuto a dare giustificazione del licenziamento, salvo eccezioni in caso di dipendenti considerabili socialmente da tutelare (per es. dipendenti anziani, madri con figli a carico ecc.).

Possono essere in casi limitati stabiliti contrattualmente dei termini di preavviso più favorevoli al datore di lavoro (13.3 Assunzione di un dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?).

Altresì non posso obbligare il dipendente al consumo delle ferie non pagate. I termini di preavviso si allungano al maturare di anni di servizio (per es. in caso di impiegato il termine è di sei settimane per i primi due anni di servizio, nel caso di operai vale il singolo contratto collettivo).

### 13.11 Liquidazione dei dipendenti: come funziona?

Per i rapporti di lavoro iniziati successivamente all'1.1.2003, non si provvede più all'accantonamento in bilancio in un apposito fondo, bensì viene versato un importo mensile in un'apposita cassa (MVK – Mitarbeitervorsorgekassa) pari al 1,53% dello stipendio lordo (13.1 Costo del personale: quanto è il costo per l'azienda?).

Per i rapporti di lavoro iniziati antecedentemente all'1.1.2003 vale la vecchia regolamentazione del trattamento di fine rapporto. In questo caso non si corrisponde una somma periodica in una cassa, ma si provvede alla costituzione di un fondo in bilancio. Il dipendente ha diritto alla liquidazione solo se:

- viene licenziato
- va in pensione;
- ottiene una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- si licenzia per cause di maternità o per ragioni che impediscono di continuare il rapporto di lavoro riconducibili al datore;
- decede lasciando eredi (in questo caso c'è un abbattimento del 50%).

Il dipendente non ha diritto alla liquidazione se:

- da le dimissioni o interrompe il rapporto di lavoro senza giustificato motivo;
- viene licenziato per colpa grave;
- in caso di decesso non abbia eredi.

Sono previste altresì delle disposizioni transitorie per passare dal vecchio sistema al nuovo, su cui però non ci si sofferma per ragioni di sintesi.

### 13.12 Compensi amministratori: come funziona fiscalmente?

L'inquadramento dell'amministratore di una società di capitali dipende dalla presenza o meno di una sua partecipazione nella società stessa, ovvero l'amministratore:

- senza partecipazione è inquadrato come dipendente;
- con partecipazione entro il 25% è inquadrato come dipendente;
- con partecipazione oltre il 25% è inquadrato come lavoratore autonomo.

## 14 TRASFERTA O TRASFERTA CON SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

### 14.1 Che cos'è la trasferta del personale?

Si ha la trasferta del personale (Entsendung) nel caso in cui un'azienda italiana invii parte del personale presso una società locale in Austria, ai fini dell'esecuzione di un determinato progetto lavorativo, ad es., l'allestimento di un negozio finalizzato alla sua apertura (Trasferta – Entsendung). Quindi ogni qualvolta vi sia da realizzare un'opera o un determinato servizio per il quale seguirà la fatturazione dell'opera eseguita al proprio committente in Austria si avrà trasferta del personale.

### 14.2 Che cos'è la trasferta con somministrazione del personale?

Si ha trasferta con somministrazione del personale (Arbeitskräfteüberlassung) quando l'invio del personale in una azienda in Austria è tale per cui il personale inviato svolge delle mansioni all'interno dell'azienda austriaca tipiche di un lavoratore dipendente e sotto le direttive dell'impresa locale. Questa situazione coincide di fatto con la posizione di un dipendente locale.

### 14.3 Quali sono le caratteristiche della trasferta?

In caso di trasferta del personale (Entsendung) il personale inviato rimane sotto le direttive dell'azienda italiana, anche se la prestazione lavorativa avviene in Austria. L'obbligazione del lavoratore viene adempiuta in favore del datore di lavoro italiano e non del datore di lavoro austriaco.

Generalmente, vi è un contratto di servizi/opera tra l'impresa di origine e la società committente austriaca.

### 14.4 Quali sono le caratteristiche della trasferta con somministrazione del personale?

Si ha trasferta con somministrazione del personale (Arbeitskräfteüberlassung) quando il lavoratore viene inserito nell'organizzazione dell'impresa in Austria e soggiace alla direttive di quest'ultima.

Inoltre, il dipendente non è obbligato a garantire la realizzazione di un determinato servizio od opera e la sua prestazione lavorativa è utilizzata per l'attività ordinaria della società austriaca.

### 14.5 È necessario un permesso di lavoro?

Se i dipendenti distaccati sono cittadini UE (Croazia esclusa) o svizzeri, non necessitano di permesso di lavoro.

### 14.6 Sono possibili controlli da parte delle autorità locali?

Sì, sono possibili: per questa ragione almeno una settimana prima dell'inizio dell'attività dei distaccati o della messa a disposizione del personale è necessario presentare apposite comunicazioni distinte per trasferta o per trasferta con somministrazione del personale.

Oltre le comunicazioni in esame, va conservata presso la sede di lavoro ove i distaccati sono inviati una serie di documenti, come contratto di lavoro in tedesco, ultima busta paga tradotta in tedesco, etc.

### 14.7 Qual è il trattamento fiscale in caso di trasferta?

In caso di trasferta (Entsendung) di durata inferiore ai 183 giorni, gli stipendi dei dipendenti distaccati non sono tassati in Austria.

### 14.8 Qual è il trattamento fiscale in caso di messa a disposizione del personale?

Quando si ha trasferta con somministrazione del personale (Arbeitskraftüberlassung) a titolo oneroso, i salari sono soggetti a tassazione austriaca sin dal primo giorno di attività. Se al contrario non c'è onerosità, gli stipendi saranno imponibili in Austria solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre 183 giorni.

## 15 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE – DIVIDENDI

### 15.1 Distribuzione di dividendi ai soci: meglio socio persona giuridica o persona fisica?

In risposta a questa domanda si parte dal presupposto che il soggetto percipiente sia residente in Italia.

Se questo è una persona fisica, l'utile distribuito subisce una ritenuta in Austria del 27,5% a titolo definitivo. Può trovare però applicazione la convenzione contro le doppie imposizioni tra Austria ed Italia la quale prevede una riduzione della ritenuta al 15%, previa presentazione di un certificato attestante la residenza fiscale in Italia.

Per la tassazione in Italia a livello di socio persona fisica non bisogna più distinguere tra partecipazione „qualificata“ e „non qualificata“. A partire dal 2019 quindi la tassazione è come segue.

#### IPOTESI:

Società erogante austriaca

Persona fisica beneficiaria residente in Italia

Partecipazione qualificata (>20%)

Reddito complessivo del residente in Italia superiore a € 75.000

Partecipazione persona fisica con intermediario	
Utile lordo società austriaca	100,00
IRES austriaca 25%	-25,00
Utile distribuibile	75,00
Ritenuta Austria 15%	-11,25
Netto frontiera	63,75
Ritenuta Italia 26%	-16,58
Netto percepito	47,17

Se la partecipazione è non qualificata la tassazione in Italia avviene con ritenuta del 26% sull'importo netto percepito dalla società austriaca.

Partecipazione persona fisica senza intermediario	
Utile lordo società austriaca	100,00
IRES austriaca 25%	-25,00
Utile distribuibile	75,00
Ritenuta Austria 15%	-11,25
Utile Lordo	75,00
Ritenuta Italia 26%	-19,50
Netto percepito	44,25

Se il percipiente è una società di capitali allora bisogna vedere se ricorrono i requisiti per l'applicazione della direttiva madre e figlia (15.2 Esenzione da ritenute per i dividendi distribuiti da società di capitali austriaca a società di capitali italiana: quali requisiti devono sussistere?). In caso positivo le distribuzioni di dividendi non subiscono ulteriore tassazione. In Italia tali utili sono tassati per una minima parte, ossia il 5% del loro ammontare.

Tassazione a livello di persona fisica in Italia di quanto generato dalla società austriaca (Società austriaca > Società italiana > Socio persona fisica)

Partecipazione	
Utile lordo società austriaca	100,00
IRES austriaca 25%	-25,00
Utile distribuibile	75,00
di cui il 5% da tassare in Italia al 24% (IRES)	-0,90
Netto percepito a livello di società italiana	74,10
Ritenuta Italia 26%	-19,27
Netto percepito a livello di persona fisica	54,83

Ragionando quindi in una logica di gruppi di imprese organizzati in forma di società di capitali conviene che la partecipazione in una società di capitali austriaca sia detenuta da una società di capitali italiana.

## 15.2 Esenzione da ritenute per i dividendi distribuiti da società di capitali austriaca a società di capitali italiana: quali requisiti devono sussistere?

Le distribuzioni di utili sono esenti da imposte se sussistono i seguenti requisiti:

- partecipazione nella misura minima del 10%;
- detenzione della partecipazione per almeno un anno.

## 15.3 Esenzione per i dividendi percepiti da società di capitali austriaca provenienti da società di capitali estere: quali requisiti devono sussistere?

La normativa austriaca non fa distinzione tra società estere aventi sede nella UE e al di fuori della UE. Le distribuzioni percepite non vengono tassate se la società austriaca:

- possiede una quota di almeno il 10%;
- viene detenuta per almeno un anno.

L'esenzione è esclusa se la società estera percepisce solo redditi passivi, ossia da interessi o da affitti di beni mobili, e la tassazione che subisce nel paese di origine sia inferiore o uguale al 12,5%. Tali elementi debbono sussistere contestualmente per escludere la tassazione. Altrimenti l'esenzione non è esclusa e le imposte pagate all'estero sono accreditabili.

# 16 ACQUISTO D'IMMOBILI

## 16.1 Acquisto d'immobili: che imposte ci sono da pagare?

L'acquisto di immobili è soggetto ad un'imposta fondiaria a tantum progressiva pari allo 0,5% fino ad un valore di acquisto pari ad € 250.000, per i successivi € 150.000 l'aliquota è del 2% e per la parte eccedente è del 3,5%. A tale imposta si deve aggiungere un 1,1% di diritti per l'iscrizione della proprietà nel libro fondiario.

## 16.2 Acquisto d'immobili: ci sono imposte dirette?

Gli immobili se non sono locati non producono reddito, quindi non ci sono imposte dirette da pagare su immobili sfitti.

### 16.3 Acquisto d'immobili: ci sono imposte patrimoniali tipo IMU sugli immobili?

Sì, sussiste un'imposta fondiaria calcolata sulla base di un valore (Einheitswert) assimilabile alla rendita catastale italiana. Si precisa altresì che tale imposta ha un valore trascurabile.

### 16.4 Acquisto d'immobili: cessione di immobili ci sono imposte da corrispondere?

La cessione di un immobile, che non costituisce abitazione principale, è soggetta sempre a tassazione nella misura del 30% della plusvalenza generata dalla vendita. In sostanza quindi il 30% della differenza tra prezzo di vendita e spese sostenute per l'acquisto dell'immobile costituisce l'imposta da versare.

## 17 IMPOSTE DIRETTE / IVA

### 17.1 Ottenimento partita IVA: a cosa stare attenti?

L'ottenimento della partita IVA non è immediato, l'amministrazione finanziaria si accerta dell'effettiva operatività dell'azienda. A tal proposito è utile in sede di richiesta della partita IVA allegare documentazione che attesti l'operatività, come per es. la conferma di assunzione del personale o un contratto di affitto degli uffici.

### 17.2 Quando devo presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA e quando devo versare l'imposta?

Se ci si avvale della rappresentanza di un commercialista la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA devono essere presentate entro un anno e quattro mesi.

Se non ci si avvale di un commercialista per l'inoltro telematico della dichiarazione si hanno sei mesi di tempo dal 31.12 dell'anno cui i redditi e l'IVA si riferiscono.

La liquidazione delle imposte a saldo avviene per atto dell'amministrazione finanziaria. Queste sono da corrispondere entro un mese dalla liquidazione (17.3 IVA e imposte dirette: acconti e liquidazioni periodiche).

### 17.3 IVA e imposte dirette: acconti e liquidazioni periodiche

Per le imposte dirette vengono previsti degli acconti da corrispondersi trimestralmente e si basano sull'ultima liquidazione d'imposta, maggiorati di un 4%. È possibile richiedere la riduzione degli acconti entro il 30 settembre dell'anno cui gli stessi acconti fanno riferimento.

Le liquidazioni periodiche IVA devono avvenire entro il 15 del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono. Entro tale termine deve essere versata anche l'imposta. In caso di un credito d'IVA il rimborso può essere richiesto subito ed avviene in poche settimane da parte dell'amministrazione finanziaria.

## 18 BILANCIO

### 18.1 Quando bisogna redigere il bilancio ed entro quando devo depositarlo?

Il bilancio deve essere redatto, approvato e depositato tassativamente entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### 18.2 Quando ho bisogno di un collegio sindacale?

Nella legislazione commerciale austriaca non sussiste tale organo. Sussiste però la certificazione del bilancio d'esercizio (18.3 Quando devo sottoporre a revisione e certificazione un bilancio?).

### 18.3 Quando devo sottoporre a revisione e certificazione un bilancio?

La certificazione del bilancio per le società a responsabilità limitata è necessaria se vengono superati due dei seguenti limiti per due anni consecutivi (società medio grande):

- attivo di bilancio di almeno € 5 milioni;
- fatturato di almeno € 10 milioni;
- numero di dipendenti di almeno 50 unità.

I valori di bilancio e di fatturato valgono a partire dal 2016.

Le società piccole sono invece quelle che non superano almeno due dei suddetti limiti.

Le società grandi superano invece almeno due dei seguenti valori:

- attivo di bilancio di almeno € 20 milioni;
- fatturato di almeno € 40 milioni;
- numero medio di dipendenti di almeno 250.

Per le società per azione c'è sempre l'obbligo di certificazione del bilancio.

### 18.4 Ci sono delle semplificazioni per la redazione del bilancio?

Sì, ci sono le società cosiddette minime che non hanno l'obbligo di redazione della nota integrativa, fintanto che si possono ricavare informazioni certe già dal bilancio.

Le società minime sono quelle che, non essendo società partecipate, non superano almeno due dei seguenti limiti:

- attivo di bilancio pari a € 350.000;
- fatturato pari a € 700.000;
- numero medio di dipendenti pari a 10.

### 18.5 IAS/IFRS e principi contabili nazionali: quando è necessario un bilancio IAS/IFRS?

Non vi è un obbligo di redazione del bilancio secondo i principi internazionali, ad eccezione delle società quotate che redigono un bilancio consolidato.

## 19 DIVERSI

### 19.1 Ammortamenti: quali aliquote?

Gli ammortamenti vengono calcolati sulla vita utile del bene. Ci sono limitazioni per gli immobili e gli automezzi: per gli immobili strumentali l'aliquota è unica nella misura del 2,5%, e dell'1,5% per gli immobili adibiti ad uso abitativo, mentre per gli automezzi è del 12,5%. Per gli immobili è ammesso un ammortamento più breve se vengono attestate vite utili inferiori, si vedano anche le considerazioni espresse per i leasing. (19.2 Leasing: operativo o finanziario?).

### 19.2 Leasing: operativo o finanziario?

Nella legislazione fiscale austriaca si trova questa distinzione, che in qualche maniera è riconducibile ai principi contabili internazionali anche se non è perfettamente identica la definizione. La linea di confine tra leasing operativo e leasing finanziario è legato normalmente al rapporto tra vita utile del bene e durata del contratto, al fatto che possa essere un leasing speciale o che sussistano dei diritti d'opzione all'acquisto. Nella pratica un leasing operativo è assimilato ad un affitto, quindi si registrerà a costo nell'esercizio il canone periodico versato, potendo così accorciare ad esempio nel caso di immobili l'imputazione a costo dello stesso (19.1 Ammortamenti: quali aliquote?). Nel leasing finanziario invece si avrà l'iscrizione nell'attivo del bilancio della società del bene locato e l'imputazione a costo avverrà mediante ammortamento.

### 19.3 Auto aziendale: quanto posso dedurmi?

Per quanto concerne le auto aziendali bisogna distinguere i costi per l'acquisto dell'automezzo e i costi per la gestione dello stesso.

Con riferimento al costo di acquisto questo può costituire un costo deducibile fino ad un ammontare massimo di € 40.000, per la parte che eccede diventa un costo indeducibile. Deroga a tale limite è ammesso in presenza di un leasing operativo (di fatto affitto).

I costi di gestione sono normalmente deducibili, IVA compresa. L'ammortamento di un automezzo è ammesso nella misura del 12,5%. L'IVA d'acquisto non è detraibile ad eccezione dei monovolumi contenuti in un'apposita lista, stilata e continuamente aggiornata, del Ministero delle Finanze. In aggiunta auto e biciclette elettriche autorizzano alla detrazione dell'IVA.

### 19.4 Fiscalità internazionale: cosa succede se mancano convenzioni contro le doppie imposizioni?

In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni a seconda che i redditi prodotti all'estero subiscano una tassazione con un'aliquota superiore al 25% trova applicazione il principio dell'esenzione da tassazione in Austria, quindi nulla è più dovuto, se invece i redditi prodotti all'estero subiscono una tassazione con un'aliquota inferiore al 25% trova applicazione il metodo del credito d'imposta.

### 19.5 Con quali paesi sono state stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni?

Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Australia, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea, Croazia, Cuba, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Giappone, Grecia, Gran Bretagna, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Macedonia, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Nepal, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Svezia, Svizzera, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Tagikistan, Thailandia, Taiwan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, ^Ungheria, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam.

## 19.6 Direttiva ATAD: come é stata recepita nella legislazione fiscale austriaca

A partire dall'esercizio 2019 si applica in Austria un regime CFC ("Controlled Foreign Company Rule"). In base a questa norma, il reddito passivo non distribuito e tassato solo al 12,5 % o meno di una società o di una stabile organizzazione straniera viene direttamente attribuito alla società austriaca di controllo come utile.

In aggiunta per distribuzioni o redditi di capitale realizzati dopo il 1 gennaio 2019 è cambiata la norma riguardante il cambio del metodo per evitare le doppie imposizioni (dal metodo dell'esenzione al metodo dell'imputazione). Questa norma si applica su investimenti pari o superiori al 5% in società a bassa imposizione fiscale che operano prevalentemente in modo passivo.

Tuttavia, il cambiamento di metodo dovrebbe avere effetto solo se i dividendi distribuiti non sono già stati registrati nell'ambito del regime CFC.

Anche la disposizione riguardo alla exit tax ha subito dei cambiamenti (vedi sopra 10 Exit Tax) e la disposizione generale di prevenzione degli abusi ("General Anti Avoidance Rule – GAAR") è stata implementata in Austria. Nel corso di questo processo, la formulazione del § 22 Bundesabgabenordnung ("BAO") è stata adattata alla formulazione della direttiva. In base a questa disposizione, nel calcolo dell'imposta sulle società non vengono prese in considerazione disposizioni irragionevoli in cui lo scopo principale è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è contrario all'oggetto o allo scopo della disposizione fiscale altrimenti applicabile.

Una disposizione riguardo alla restrizione della deduzione degli interessi (Zinsschranke) sarà ancora implementata nella legislazione austriaca.

## 19.7 Direttiva 2018/822 sull'obbligo di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale: come è stata recepita la direttiva?

Il 19 settembre 2019 con la legge di bilancio 2020 AbgÄG 2020 è stata recepita la direttiva 2018/822 adottando il nuovo EU Reporting Obligations Act - EU-MPFG. La legge appena approvata obbliga i cosiddetti intermediari, tra cui sono compresi in particolare commercialisti, consulenti fiscali, avvocati e banche, ma anche gli stessi contribuenti interessati, a segnalare telematicamente entro 30 giorni al ministero delle Finanze meccanismi di pianificazione fiscale. Questa nuova legge recepisce nel diritto nazionale la sesta modifica della direttiva UE sullo scambio automatico di informazioni - DAC 6. Con la nuova legge la trasparenza nel settore dell'imposizione diretta sarà notevolmente ampliata. Le violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione, che devono già essere osservate retroattivamente per progetti di pianificazione fiscale già poste in essere a partire dal 25 giugno 2018, saranno sanzionabili.

## 19.8 Aliquote fiscali persone fisiche

Redditi	Imposta
Fino ad € 11.000	0%
Da € 11.001 ad € 18.000	Reddito x 25% - 2.750
Da € 18.001 ad € 31.000	Reddito x 35% - 4.550
Da € 31.001 ad € 60.000	Reddito x 42% - 6.720
Da € 60.001 ad € 90.000	Reddito x 48% - 10.320
Oltre € 90.001 ad € 1.000.000	Reddito x 50% - 12.120
Oltre € 1.000.000	Reddito x 55% - 62.120

## 19.9 La "dichiarazione precompilata"

Anche in Austria c'è la cosiddetta "dichiarazione precompilata", che consiste in una dichiarazione dei redditi redatta dall'Agenzia delle Entrate, in presenza di determinate condizioni:

- entro il 30 giugno dell'anno seguente non è stata presentata alcuna dichiarazione;
- la dichiarazione deve condurre ad un credito per il contribuente;

- non deve esserci presenza di redditi da lavoro autonomo;
- il contribuente deve aver lavorato solo per un datore di lavoro nell'anno in corso.

## 19.10 Ditta individuale: cosa fare?

Per esercitare un'attività in forma di una ditta individuale, bisogna fare una comunicazione all'amministrazione finanziaria di competenza, normalmente quella dove si ha la residenza, ed ottenere il codice fiscale e la partita IVA. Altresì bisogna verificare presso la camera di commercio se l'attività da svolgere è soggetta al rilascio di un'autorizzazione amministrativa ovvero "licenza commerciale" in forma libera o regolamentata. Se si il più delle volte si può ottenere un riconoscimento delle qualifiche italiane, in caso contrario bisogna sostenere un apposito esame o comprovare la sussistenza dei requisiti in base all'esperienza lavorativa maturata.

## 19.11 Ditta individuale: agevolazioni fiscali

Dal 1° gennaio 2009 è previsto un abbattimento forfetario del reddito che parte dal 13% su un reddito prodotto di € 30.000. Per i redditi che eccedono tale soglia l'abbattimento è legato agli investimenti effettuati, l'abbattimento massimo può arrivare ad € 45.350.

## 19.12 Ditta individuale: contributi sociali

L'aliquota ai fini dei contributi pensionistici è del 18,5% (Pensionsversicherung) e quella dei contributi sanitari è del 6,80% (Krankenversicherung), con un'aliquota complessiva previdenziale e sanitaria pari a circa il 25,30%. Tali aliquote si applicano fino ad un utile pari a circa € 75.180 (dato valido per il 2020), oltre no.

Inoltre, va versato un contributo annuale fisso di € 121,08 per l'assicurazione contro infortuni (Unfallversicherung).

## 19.13 Ditta individuale: contributi sociali: ci sono agevolazioni previdenziali per nuovi imprenditori?

Nei primi anni di attività si può usufruire di un periodo agevolato, precisamente si possono versare i contributi utilizzando come base imponibile degli scaglioni minimi, salvo versare successivamente un eventuale conguaglio per la parte in eccesso limitatamente ai contributi pensionistici.

## 19.14 Ditta individuale: fondo indennità di fine attività

Annualmente va versata un'indennità (Selbständigen-Vorsorge) pari all'1,53% dello scaglione utilizzato ai fini assicurativi e tale importo, se versato per almeno tre annualità, verrà comunque restituito all'imprenditore una volta ritiratosi.

Tabella riassuntiva contributi sociali (dati validi per il 2020):

Descrizione	Aliquota %		contribuzione	
			minima €	massima €
<b>I. Contributi pensione</b>				
	18,50	mese	106,26	1.159,03
		anno	1.275,12	13.908,36
<b>II. Contributi sanitari</b>				
	7,65	mese	31,32	426,02
		anno	375,84	5.112,24

## CONCLUSIONI

L'obiettivo del presente lavoro è quello di offrire un primo strumento pratico e non pretende quindi di essere esaustivo. In caso di problematiche concrete non si può prescindere da un'analisi puntuale da parte di un professionista, in quanto da un lato possono essere intervenute modifiche legislative successivamente alla stesura e dall'altro il caso concreto si presenta sempre con sfaccettature che devono essere prese in considerazione.

L'autore per i motivi addotti non si assume responsabilità qualora tale lavoro venga utilizzato direttamente.





**CONTAX** Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH.

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

A-1010 Wien, Seilerstätte 16

Tel: +43 (0)1 516 03

Fax: +43 (0)1 516 03-20

E-Mail: [office@contax.at](mailto:office@contax.at)

[www.contax.at](http://www.contax.at)

**AUSTRIAN BUSINESS AGENCY**

A-1010 Vienna, Opernring 3

Tel: +43 (0)1 588 58-0

Fax: +43 (0)1 586 86 59

E-Mail: [office@aba.gv.at](mailto:office@aba.gv.at)

[www.investinaustria.at](http://www.investinaustria.at)